

Spett.le

Operatore Economico

**OGGETTO: CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E
MANUTENZIONE INTEGRALE, CHE SI ARTICOLA IN ORDINARIA,
PREVENTIVA E PROGRAMMATA, CON CARATTERE D'URGENZA, DI
VERIFICHE PERIODICHE, NONCHE' DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANAGRAFICO E
CHECK UP DELLO STATO MANUTENTIVO DEGLI IMPIANTI
ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O GESTITI
DA ALER BG-LC-SO**

CIG:

LOTTO:

PREMESSO

Che XXX

Tra il Direttore Generale,, domiciliato ex lege in
..... ed il Sig.....,
nato a.....il.....
residente in.....(.....), in qualità di legale
rappresentante dell'Operatore Economico,
con sede in,
Via, n., P.I.,
tel....., fax,
PEC.....,
parte contraente di seguito definita Operatore Economico

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto.

ALER affida all'Operatore Economico XX, con sede legale in XX (XX), Via XX Cap. XX, iscritta nel Registro delle Imprese di XX al numero d'iscrizione XX e nr R.E.A. XX, che, come sopra rappresentata, accetta, l'incarico per l'espletamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elevatori degli edifici in uso e di proprietà di ALER secondo le modalità analiticamente indicate nel presente contratto e in tutta la sua documentazione tecnica acclusa.

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità analiticamente indicate, oltre che nel presente contratto, anche nei seguenti documenti:

- a) Capitolato speciale d'appalto, allegato sub lett. "X";
- b) Offerta Economica presentata dall'Operatore economico in sede di gara;
- c) Tutti gli elaborati costituenti l'Offerta Tecnica presentata dall'Operatore economico in sede di gara, che si allega al presente contratto sub lett. "XX";
- d) Tutti gli elaborati posti a base di gara conservati agli atti o allegati.

L'Operatore Economico dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte i documenti sopra richiamati.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei servizi deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

Art. 2 – Proposta economica

L'Operatore Economico s'impegna ad erogare il servizio in oggetto con una percentuale di ribasso, per prestazione a canone, pari a XXX% ed una percentuale di ribasso per prestazione a misura, pari a XXX%, rendendosi, pertanto, disponibile ad eseguire il servizio per un importo contrattuale pari ad € XXX oltre all'IVA, di cui Euro xxxxx oltre all'IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 3 – Durata del contratto

Il presente servizio ha durata di due anni a decorrere dalla data del verbale di consegna.

ALER si riserva di avvalersi, nelle more dell'avvio di una nuova procedura ad evidenza pubblica di pari oggetto, della facoltà di cui all'art. 106, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Art. 4 – Luogo di esecuzione

Il servizio in parola verrà eseguito in @@@@, presso gli edifici di cui all'allegato "1" al CSA "Elenco impianti elevatori".

Art. 5 – Coordinatore del servizio

L'Appaltatore indica, quale Coordinatore del Servizio delegato a tenere i rapporti con la Stazione Appaltante, il Sig. XX XX nato a XX il XX/XX/XXXX cod. fisc. XXXXX, reperibile ai seguenti recapiti telefonici XXXX, con l'impegno a comunicare ogni ed eventuale variazione.

Art. 6 – Responsabile degli aspetti della Sicurezza

L'Appaltatore indica, quale Responsabile degli aspetti della Sicurezza, il Sig. XX XX nato a XX il XX/XX/XXXX cod. fisc. XXXXX, reperibile ai seguenti recapiti telefonici XXXX, con l'impegno a comunicare ogni ed eventuale variazione.

Art. 7 – Elezione di domicilio.

L'Appaltatore elegge il proprio domicilio nelle province di Bergamo, Lecco e Sondrio presso _____, Via _____, pec _____.

Sarà cura dell'Appaltatore comunicare ad ALER, a mezzo posta elettronica certificata, la variazione del suddetto domicilio.

Art. 8 – Pagamento – Fatturazione – Tempi – Modalità

Si rinvia al Capo 5 – *Disciplina economica – Contabilizzazione e liquidazione.*

L'Operatore Economico provvederà ad emettere fattura, redatta nel rispetto della vigente normativa di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55, in materia di fatturazione elettronica, che dovrà recare in evidenza la causale del pagamento,

il codice univoco IPA: @@@@, il CIG @@@@, la data e il numero di repertorio del presente contratto ed essere intestata a ALER @@@@.

Il pagamento sarà disposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura ed accreditato, ai sensi dell'art. 3, co. 1, della L. 136/2010 "Piano Straordinario contro le mafie sui seguenti c/c dedicati, non in via esclusiva, alle pubbliche commesse:

- n. IBAN _____, presso la Banca _____
intestato all'Operatore economico _____;

Le persone delegate ad operare sul conto sopra specificato sono:

- il Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, Via _____, C.F. _____, Amministratore unico e Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, domiciliato per la carica in _____;

L'Operatore Economico indica il Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, Via _____, C.F. _____, Amministratore unico e Legale Rappresentante, quale soggetto autorizzato ad operare sul conto.

Sarà cura dell'Operatore Economico comunicare con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata ad ALER l'eventuale cessazione o decadenza dell'incarico all'Istituto e/o alla persona designata; in mancanza, ALER non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto di credito o persona non più autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini suddetti, la costituzione in mora avverrà a termini di legge.

In caso di ritardato pagamento si applicherà, inoltre, quanto disposto dall'art. 1283 c.c. (Anatocismo) e, conseguentemente, non sarà consentito alcun meccanismo di automatica capitalizzazione degli interessi.

Restano fermi i tempi e le eventuali sospensioni dovute agli adempimenti di cui al D.M. 18/01/2008 n. 40 in attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 9 – Obblighi dell'Operatore economico relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Operatore Economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010. n. 136 e s.m.i.

Trattandosi di flussi finanziari in entrata e uscita vertenti su un unico conto corrente, lo stesso costituirà l'unica fonte di rapporti tra l'Operatore Economico e la Stazione appaltante.

Art. 10 – Disposizioni sulla sicurezza e sulla mano d'opera

Fermo restando quanto espressamente stabilito dal Capo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Operatore Economico è tenuto ad osservare integralmente la normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e ad applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti minimi tariffari l'Operatore Economico s'impegna a produrre, su eventuale richiesta di ALER, l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati, nonché copie dei relativi contratti di lavoro.

La violazione delle disposizioni sulla manodopera, rilevate con la consulenza tecnica della Direzione Provinciale del Lavoro competente, costituisce inadempimento contrattuale, causa di risoluzione del presente contratto, d'incameramento della cauzione prestata e di esecuzione in danno.

L'Operatore Economico dovrà compilare apposita dichiarazione sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro previo accordo con la direzione tecnica di ALER.

ALER ha provveduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento conservato agli atti.

Art. 11 – Cauzione

A garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, inerenti al presente contratto, l'Operatore Economico aggiudicatario

dovrà versare una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Detta garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, il pagamento a semplice richiesta del beneficiario entro quindici giorni, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del c.c., il Foro competente in Bergamo per le eventuali controversie fra la Stazione Appaltante (ente garantito) ed il garante, la validità per tutta la durata del contratto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, fino ad espressa dichiarazione di svincolo da parte della Stazione Appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Art. 12 – Coperture assicurative

Si rinvia all'art. 27 del CSA. L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per la copertura assicurativa nei casi d'infortuni o di danni subiti, dalle persone o dalle cose, tanto di ALER che di terzi. All'uopo l'Operatore Economico, ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del D.Lgs.50/2016 s.m.i., ha stipulato una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio di importo pari all'importo contrattuale, con decorrenza dalla data di consegna del servizio ed avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza in parola deve assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio per un massimale pari al 5% della somma assicurata con un minimo di euro 500.000,00.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia, come previsto dall'art. 103, co. 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Operatore Economico aggiudicatario s'impegna a mantenere in essere le polizze per tutta la durata del servizio/contratto, e pertanto, a rinnovare la validità della garanzia alla scadenza naturale, ovvero a stipulare una nuova garanzia di pari importo, e prova ne sarà data ad ALER mediante esibizione della quietanza di pagamento del premio, pena la risoluzione del presente contratto e l'incameramento della cauzione prestata.

In tal senso, qualora la polizza assicurativa preveda un frazionamento del premio (annuale, semestrale, ecc.), l'Operatore Economico s'impegna a rinnovare la validità della garanzia automaticamente ad ogni scadenza e s'impegna, altresì, a dare dimostrazione ad ALER dell'avvenuto pagamento delle rate di premio successive alla prima mediante presentazione della quietanza di pagamento debitamente datata e sottoscritta dalla Società assicuratrice.

L'Operatore Economico si obbliga, altresì, a dare tempestivo avviso di eventuali disdette della polizza assicurativa che dovessero pervenire dalla Società assicuratrice.

Art. 13 – Penali.

Si rinvia all'art. 17 *Penali* del Capitolato Speciale di Appalto.

Le somme dovute a titolo di penale verranno decurtate dal compenso dovuto ovvero, se non sufficiente, dalla cauzione, con provvedimento amministrativo motivato.

La somme dovute a titolo di penale verranno corrisposte fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale di cui all'art. 2 del presente contratto; al di sopra di tale soglia il contratto potrà essere considerato risolto di diritto a insindacabile valutazione di ALER. In tal caso ALER procederà all'incameramento della cauzione, all'esecuzione in danno ed all'eventuale richiesta di ulteriori danni.

Art. 14 – Recesso

Si rinvia all'art. 5 – *Durata dell'appalto* del Capitolato Speciale d'Appalto. È facoltà dell'Amministrazione appaltante recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, dopo il primo anno di appalto, con le modalità stabilite

dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché dall'art. 21-sexies della L. 241/90 s.m.i.

Art. 15 – Risoluzione

Fermo quanto disciplinato dal precedente articolo 14, ALER ha diritto di risolvere in ogni momento il contratto con l'Operatore Economico per la parte che la riguarda, di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi costituenti altrettante ipotesi di grave inadempimento:

- ritardo nell'esecuzione del servizio;
- mendace fatturazione;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- cessione del contratto;
- reiterate irregolarità o inadempimenti rispetto alle modalità di esecuzione contrattuali;
- violazioni accertate in materia di sicurezza, previdenza, ed assicurazioni sul luogo di lavoro;
- frode nella esecuzione del servizio;
- venir meno dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge;
- transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane;
- superamento della soglia massima delle penali.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, ALER procederà all'incameramento della cauzione prestata ed all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 16 – Foro competente – Risoluzione delle controversie

Si rinvia all'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di contenzioso il foro competente esclusivo è quello di Bergamo.

Art. 17 – Cessione del contratto

Il presente contratto non potrà costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la risoluzione dello stesso.

Art. 18 – Cessione del credito

Si rinvia a quanto normato dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Art. 19 – Subappalto

Si rinvia a quanto espressamente previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 20 – Vicende soggettive dell'Operatore Economico in corso di esecuzione del contratto

In caso di fallimento dell'appaltatore, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore dell'Amministrazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva il ricorso alla procedura di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.

L'esito positivo dei suddetti controlli è causa indefettibile per la prosecuzione del vincolo contrattuale.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, l'Amministrazione può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

Art. 21 – Perfezionamento del contratto mediante sottoscrizione digitale

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Art. 22 – Spese di contratto

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda – DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi

dell'art. 1 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni (note dell'Agenzia delle Entrate).

Tutte le altre spese relative al contratto (copie, spedizione) sono a carico dell'Operatore Economico.

Art. 23 – Allegati

- Offerta Economica;
- Offerta tecnica;
- Capitolato Speciale d'Appalto;

Art. 24 – Norme regolatrici del contratto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme dello Stato in materia di contabilità ed appalti, al Codice Civile, con particolare riferimento alle norme sulla vendita in materia di evizione e vizi, al Codice Penale, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art.355 c.p. "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture" e

Art. 25 – Norma di coordinamento

Le disposizioni del presente contratto, in caso di contrasto, prevalgono su quelle contenute nel capitolato, nell'offerta economica e nell'offerta tecnica presentate in sede di gara, nonché sulle eventuali condizioni generali di contratto adottate dall'Operatore Economico.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di numero XXX pagine, compresi gli allegati. Bergamo,

ALER

L'Operatore Economico

Ai sensi dell'art. 1341 cc si approvano espressamente per iscritto gli artt. 8, 10, 13, 15, 16 e 17 del presente contratto.

ALER

L'Operatore Economico